

COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI



Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ISTITUITA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE 01.12.2008, N.32

Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n.9 del 11.02.2009
Modificato con deliberazione della Giunta dell'Unione n.29 del 14.07.2021

Articolo 1 – Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, istituita in forma associata dalla Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni ai sensi dell'articolo 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dell'articolo 4 della Legge Regionale 01.12.2008, n.32, è l'organo con competenze tecnico-scientifiche incaricato di esprimere i pareri previsti dal comma 3 dell'articolo 148 sopra citato, e dall'articolo 49, comma ~~45~~ 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n.56 e s.m.i., nonché dall'art.4, comma 1-bis della L.R. 01.12.2008, n.32.
2. La Commissione di cui al comma 1. è nominata dal Consiglio della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, tra i cittadini ammessi all'esercizio dei diritti politici. Il Presidente della Commissione è nominato tra i membri, nella prima seduta della stessa, con voto palese espresso da tutti i componenti. E' nominato Presidente colui che ottiene la maggioranza relativa dei voti.
3. La Commissione è composta da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, tutti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche ed alla gestione del patrimonio naturale. Può altresì far parte della Commissione un membro appartenente a categorie professionali avente diploma di scuola media secondaria, iscritto al rispettivo albo professionale, con comprovate esperienze nelle materie connesse alle funzioni della presente commissione e dotato di corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte.
4. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione dell'Unione e dei Comuni aderenti e comunque non facenti parte degli Sportelli Unici dell'Edilizia.

5. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie.
6. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
7. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
8. La Commissione resta in carica per un periodo di anni 3, rinnovabile per due volte e per ugual periodo. La commissione locale per il paesaggio esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. I componenti della stessa possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio dell'Unione non li abbia sostituiti.
9. I componenti della Commissione decadono:
 - Per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 7 o per altre tipologie di incompatibilità previste delle vigenti normative in materia;
 - Per assenza ingiustificata in tre sedute consecutive.
10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio dell'Unione di Comuni.
11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

12. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri delle Commissioni Edilizie e/o urbanistiche dei Comuni aderenti all'Unione.

Articolo 2 – Attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio

- 1.** La Commissione Locale per il Paesaggio è tenuta ad esprimersi relativamente:
 - Ai pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
 - Ai pareri di cui all'articolo 49, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i..
 - Ai pareri di cui all'art.3, comma 2-bis e all'art.4, comma 1-bis della L.R.32/2008.
- 2.** La Commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza degli interventi in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
- 3.** Per quanto concerne il rilascio dei pareri di cui all'articolo 148, 3° comma del D.Lgs 42/2004, nonché per il successivo rilascio della autorizzazione paesaggistica, si rimanda a quanto disposto dagli articoli 146 e 148 del Decreto citato.
- 4.** Relativamente a tutti gli altri pareri, questi dovranno essere rilasciati entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di parte.
- 5.** Le autorizzazioni paesaggistiche saranno rilasciate da un responsabile nominato dal Presidente dell'Unione, il quale provvederà a nominare anche un eventuale sostituto nel caso di incompatibilità di ruolo del primo.

Articolo 3 – Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

- 1.** La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, eventualmente

anche mediante lo strumento della videoconferenza; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente dell'Unione designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

3. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma .

4. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e/o urbanistico/edilizia; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

5. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di una preventiva istruttoria esperita dall'ufficio dell'Unione competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di convocare e sentire i richiedenti le autorizzazioni e i pareri o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

8. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro digitale o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo dell'Unione.

9. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

10. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, nonché dai membri componenti.

11. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui alla L.R. 32/2008.